DISPOSIZIONI FISCALI URGENTI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO, CONTENZIOSO, POTENZIAMENTO DEGLI ORGANICI, CONTROLLI E ANAGRAFE PATRIMONIALE DEI DIPENDENTI, AL FINE DI CONTRASTARE L'EVASIONE E LA CORRUZIONE

Art. 7

Servizio ispettivo di sicurezza

Presso il Ministero delle finanze e' istituito il Servizio ispettivo di sicurezza (SIS) posto alle dipendenze del comitato previsto dall'articolo 8, comma 3. Al fine di verificare la scrupolosa osservanza da parte degli appartenenti all'Amministrazione finanziaria, civili e militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, il SIS, su direttive del Ministro delle finanze e secondo le modalita' contenute nel regolamento di cui all'articolo 10:

a) esegue accertamenti sull'adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri d'ufficio;

b) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria;

c) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma;

d) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'amministrazione postale, agli enti creditizi, alle societa' di intermediazione mobiliare, agli agenti di cambio, alle societa' autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, alle societa' di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, alle societa' fiduciarie, alle imprese ed enti assicurativi ed alla societa' Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al presente comma, nonche' ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera c);

e) richiede informazioni o documenti all'autorita' giudiziaria, salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;

f) puo' invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni o documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alle lettere a) e c);

g) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe prevista dall'articolo 9. Gli addetti al SIS, previa autorizzazione del Ministro delle finanze, possono accedere presso i soggetti indicati alla lettera d) del comma 2 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie richiesti secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro delle finanze previsto dall'articolo 10, qualora non trasmessi nei termini richiesti, ovvero allorche' sussista motivo di ritenere che gli stessi siano infedeli o incompleti. Gli accertamenti, le ispezioni e le indagini di cui al presente articolo e i risultati conseguenti sono coperti da

segreto d'ufficio. Al SIS, alla sua attivita', ai documenti da esso formati o comunque a sua disposizione, non si applicano le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241. Gli addetti al SIS, nell'esercizio dei compiti di cui al presente articolo, rivestono la qualifica di pubblici ufficiali e ad essi non e' opponibile il segreto d'ufficio.

Versione in vigore dal 18 settembre 1994, non più in vigore dal 17 novembre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione
Estremi	Decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538
Capo	II — Disposizioni concernenti il personale dell'amministrazione finanziaria
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-fiscali-urgenti-in-materia-di-accertamento-contenzioso-1994/art-7-servizio-ispettivo-di-sicurezza/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it